



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0015167/U Data: 01/08/2016 14:07  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della V, VI e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: "Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini".  
Reg. Gen. n. 327**

Ad iniziativa del consigliere Gianpiero Zinzi.  
Depositata in data 25 luglio 2016

### **IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame  
VI e II Commissione Consiliare permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 01 AGO. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

**PROGETTO DI LEGGE**

**"NORME PER LA PREVENZIONE DEL SOFFOCAMENTO DEI BAMBINI"**

Il Consigliere

Avv. Gianpietro Zinzi

ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
REG. C. N. 327



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE TECNICA

Sebbene l'articolo 32 della Carta costituzionale sancisca il diritto alla salute, e l'articolo 593 del codice penale imponga l'obbligo di prestare soccorso, i cittadini, gli insegnanti e gli stessi genitori si trovano spesso nell'impossibilità di adempiere alle disposizioni di legge in relazione a situazioni di emergenza infantile, semplicemente perché non sanno come comportarsi dinanzi ad un avvenimento improvviso.

Particolare attenzione, al riguardo, va riservata al problema dell'ostruzione delle vie aeree, che di fatto continua a rappresentare una delle principali cause di morte tra i bambini, con il 27 per cento di incidenza tra i bambini da zero a quattro anni, per soffocamento da introduzione di cibo o di un corpo estraneo.

La formazione degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, degli asili nido e delle scuole primarie e secondarie, risulta, oramai, ormai improcrastinabile, se si considera che l'intervento immediato, entro due minuti dall'insorgenza dell'evento, permette il salvataggio di una vita, stante il manifestarsi di arresto cardiaco in caso di ostruzione totale delle vie aeree.

A riprova di ciò, le statistiche ci dicono che la disponibilità di un defibrillatore e la presenza di un soggetto addestrato alla rianimazione determinano la possibilità di salvataggio del 75 per cento dei bambini interessati da situazioni di rischio grave come innanzi descritto.

D'altro canto va evidenziato, a margine, che, nei concorsi per insegnanti delle scuole d'infanzia, l'aver conseguito il titolo alla partecipazione a Corsi salva vita (adulto-pediatrico) viene riconosciuto come valore incrementale.

Alla luce delle su esposte considerazioni, è importante che le Istituzioni affermino la loro sensibilità nei confronti di questa tematica cruciale. La Regione Campania promuoverà, pertanto, tutte le iniziative utili volte tanto a prevenire la morte per soffocamento accidentale dei bambini da zero a dieci anni, quanto a formare il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riguardo alle manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, ovvero sia le tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Non prevedendo d'altro canto il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro l'obbligatorietà del Corso *ad hoc* per gli insegnanti, risulta senza dubbio incisivo il presente Progetto di legge, suddiviso in sette articoli, come di seguito riportato:

Art. 1 (Obiettivi e Finalità); Art. 2 (Definizioni); Art. 3 (Destinatari); Art. 4 (Organizzazione dei Corsi di formazione); Art. 5 (Disposizioni finanziarie); Art. 6 (Controlli e Sanzioni); Art. 7 (Entrata in vigore).

**Il Consigliere**  
Avv. Gianpiero Zinzi



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Campania

**INDICE**

**PROGETTO DI LEGGE  
"NORME PER LA PREVENZIONE DEL SOFFOCAMENTO DEI BAMBINI"**

**Art. 1  
(Obiettivi e Finalità)**

**ART. 2  
(Definizioni)**

**ART. 3  
(Destinatari)**

**ART. 4  
(Organizzazione dei Corsi di formazione)**

**ART. 5  
(Disposizioni finanziarie)**

**ART. 6  
(Controlli e sanzioni)**

**Art. 7  
(Entrata in vigore)**



Consiglio Regionale della Campania

**PROGETTO DI LEGGE**

**“NORME PER LA PREVENZIONE DEL SOFFOCAMENTO DEI BAMBINI”**

**Art. 1**

**(Obiettivi e Finalità)**

La Regione Campania promuove iniziative volte ad impedire il decesso per soffocamento accidentale dei bambini da zero a dieci anni e sostiene campagne informative ed educative negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia del territorio Campano.

La Regione assicura le risorse necessarie per l'assegnazione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) a tutti gli Istituti scolastici ed agli asili nido presenti sul territorio regionale; i criteri e le modalità per la presenza dei defibrillatori semiautomatici sono gli stessi previsti dal D.M. 388 del 15 Luglio 2003 e sue consequenziali modifiche, integrazioni e specifiche; la formazione dei lavoratori designati all'utilizzo dei defibrillatori automatici andrà ripetuta con cadenza biennale.

La Regione, mediante percorsi di formazione obbligatoria da svolgersi all'interno di ciascun Presidio Ospedaliero del territorio regionale, sostiene la formazione del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riguardo alle:

- a) manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, ossia le tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica;
- b) defibrillazione precoce in età pediatrica.

Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, la Regione stipula appositi Protocolli d'Intesa con le ASL territoriali, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con le singole Istituzioni scolastiche, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione dei Medici Pediatri Italiani, e con tutti i Soggetti portatori di interesse, fra cui le Associazioni Onlus che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell'infanzia.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 2**

**(Definizioni)**

La catena di soccorso per i minori in età pediatrica è composta dalle seguenti azioni:

- a) manovre per la disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante;
- b) rianimazione cardiopolmonare nel lattante (0 – 1 anno);
- c) rianimazione cardiopolmonare nel bambino (1 – 14 anni);
- d) defibrillazione precoce.

*Ol*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**

**(Destinatari)**

Sono destinatari della presente legge il personale docente e non docente operante negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della Regione Campania.

*Olivero*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

**(Organizzazione dei Corsi di formazione)**

La Giunta Regionale, con apposito Regolamento da assumersi formalmente entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni ivi contenute.

*Q*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

**(Disposizioni finanziarie)**

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

**(Controlli e Sanzioni)**

La Regione promuove forme di valutazione partecipata, coinvolgendo i Soggetti attuatori degli interventi previsti in applicazione della presente legge.

Le sanzioni per l'inosservanza della presente legge sono le stesse già previste dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

*BM*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

**(Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania in versione telematica (BURC).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.